

	Repubblica Italiana	
	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Modena	
	CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO AD USO PASCOLO	
	RELATIVO A TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE SUL MONTE NUDA	
	NELL'AREA DEL PARCO REGIONALE DELL'ALTO APPENNINO	
	MODENESE PER CINQUE ANNI PASCOLIVI 2025/2029.	
	Presso la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale in	
	Modena (MO).	
	TRA	
	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE	
	sede operativa in Pievipelago (MO), Via Tamburù, 8 Cod. Fisc. 94164020367 Part.	
	IVA 03435780360 pec protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it rappresentato da	
	Geom. GABRIELE MORDINI Cod. Fisc. MRDGRL65A18G393H che dichiara di	
	intervenire nel presente atto nella qualità di Responsabile del SERVIZIO TECNICO-	
	MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E	
	DEMANIO FORESTALE in virtù della Determina Dirigenziale n. 386 del 18/12/2024	
	avente per oggetto "Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione anno 2025",	
	domiciliato per la sua carica presso la sede della suddetta amministrazione, per dare	
	esecuzione alla deliberazione di Comitato Esecutivo n. 36 del 09/06/2025, di seguito	
	denominato "Ente" o "Concedente"	
	E	
	AZIENDA AGRICOLA FRACCARO ADRIANO sede in Arzignano (VI), Via	
	Sant'Agata 6 Cod. Fisc. FRCDRN70L20F464I Part. IVA 03734190246 pec	
	fraccaro.adriano@pec.it rappresentata da Adriano Fraccaro che dichiara di	
	intervenire nel presente atto nella propria qualità di titolare della suddetta Azienda	

	Agricola di seguito denominato "Affittuario";	
	PREMESSO	
	CHE l'Ente concedente ha in gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti al	
	patrimonio indisponibile della Regione Emilia-Romagna insistenti sul territorio della	
	Provincia di Modena come da convenzione stipulata in data 15/05/2020, Rep. 0396 del	
	15/05/2020, con scadenza fissata al 04/05/2035 (rif. Delib. Comitato Esecutivo	
	dell'Ente n. 29 del 29/04/2020);	
	CHE fra i beni del demanio forestale regionale in gestione al Concedente sono presenti	
	i seguenti terreni aventi una superficie complessiva di Ha 188.06.74 meglio identificati	
	al N.C.T. del Comune di Pievepelago, Loc. Monte Nuda, e così come di seguito	
	identificati (ove leggasi: Fg. = Foglio Map. = Mappale e/o Particella numeratore	
	Sup. = Superficie Ha = Ettari) :	
	- Fg. 43 Map. 7 Sup. Ha 26.87.14	
	- Fg. 50 Map. 1 Sup. Ha 76.59.93	
	- Fg. 57 Map. 1 Sup. Ha 85.59.67	
	CHE tali aree sono situate all'interno del Parco Regionale dell'Alto Appennino	
	Modenese e all'interno del Sito della Rete Natura 2000 IT4040002 - ZSC-ZPS - Monte	
	Rondinaio, Monte Giovo;	
	CHE all'interno del citato SRN 2000 sono presenti habitat erbacei di interesse comunitario	
	dei quali alcuni prioritari, quali ad esempio formazioni erbose secche seminaturali e facies	
	coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>), formazioni erbose a	
	Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane, lande secche europee,	
	formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, praterie con Molinia su terreni calcarei,	
	torbosi o argillo-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>), bordure montane e alpine di megaforbie	
	igrofile, praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba</i>	

	<i>officinalis</i>);	
	CHE tali aree demaniali vanno incontro, soprattutto nelle zone al margine del bosco, a	
	una rapida trasformazione con aumento delle cenosi arbustive e boschive a discapito di	
	quelle erbacee;	
	CHE la conservazione di tali habitat è sancita, oltre che nelle direttive comunitarie,	
	nelle leggi e nelle norme di settore anche nelle Misure di Conservazione e nei Piani di	
	Gestione del SRN 2000 nonché nel Piano Territoriale del Parco dell'Alto Appennino	
	Modenese; ed è inoltre volontà dell'Ente mantenere le cenosi prative in quanto costituite	
	prevalentemente da habitat di interesse comunitario quali i nardeti a differenza delle	
	cenosi boschive caratterizzate da una minore biodiversità floristica;	
	CHE a tale scopo è in fase di progettazione esecutiva l'intervento denominato	
	“REHABeS”: Recupero Ecologico degli HABitat di direttiva e degli habitat di Specie	
	in zona Monte Nuda e Colle Boschetto ammesso a finanziamento sul Bando	
	Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale (RECORE), di cui alla DGR Num. 369	
	del 04/03/2024, nell'ambito del PR-FESR 2021- 2027 Azione 2.7.2 Interventi per la	
	conservazione della biodiversità;	
	CHE fra gli obiettivi del progetto vi è la gestione dinamica attiva per la conservazio-	
	ne di lande e arbusteti la conservazione di habitat di prateria attraverso lo sviluppo di	
	attività pastorali in aree montane marginali così da meglio garantire una gestione	
	sostenibile e duratura di tali ambienti;	
	CHE le attività di pascolo anche eseguite in forma estensiva non comportano impatti	
	significativi sulle cenosi vegetali di interesse comunitario citate quali i nardeti e	
	vaccinieti ma anzi possono favorire la loro conservazione;	
	CHE la zona del Monte Nuda all'interno del Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese,	
	di cui il Concedente è l'Ente gestore, è sempre stata storicamente utilizzata a fini pascolivi;	

	CHE il Concedente per favorire la conservazione degli habitat erbacei di maggiore	
	interesse conservazionistico ha inserito nei propri strumenti di programmazione	
	amministrativo-finanziaria, anche attraverso l'incremento della pratica pastorale, la	
	previsione di definire modalità di affidamento in gestione di parti del demanio ai fini	
	pascolivi;	
	CHE l'Azienda Agricola individuale Fraccaro Adriano di Arzignano (VI) ha avanzato	
	la richiesta di attivazione di un rapporto contrattuale per l'affitto di fondo rustico, per i	
	terreni sopra elencati;	
	CHE il titolare dell'Azienda Agricola predetta ha altresì preliminarmente manifestato	
	la propria disponibilità a contribuire al mantenimento dell'area richiesta in affitto	
	sgombera da rifiuti, prodotti anche da terzi;	
	CHE all'interno del progetto "REHABeS": Recupero Ecologico degli HABitat di	
	direttiva e degli habitat di Specie in zona Monte Nuda e Colle Boschetto sono previste	
	le seguenti tipologie d'intervento:	
	1) Decespugliamenti meccanizzati (e in subordine manuali) per il recupero di	
	praterie in aree fortemente invase da Cytisus scoparius (habitat 4030),	
	2) Decespugliamenti meccanizzati (e in subordine manuali) per il ripristino e	
	mantenimento di spazi aperti nell'habitat 5130,	
	3) Sistemazione di punti d'acqua per abbeverata con contestuale	
	creazione/sistemazione di pozze per anfibi,	
	4) Manutenzione straordinaria abbeveratoio esistente,	
	5) Manutenzione alla viabilità di accesso all'area (funzionale ad una buona e	
	costante gestione successiva dell'attività di pascolo, alla manutenzione delle strutture	
	realizzate, al presidio, sorveglianza e controllo,	
	6) Strutture per informazione ed educazione (bachecche e tabelle);	

	CHE il titolare dell'Azienda Agricola si impegna puntualmente a mantenere tramite la	
	pratica di pascolamento ed altri interventi mirati le aree ed i manufatti realizzati	
	nell’ambito del progetto “REHABeS”;	
	CHE l'Ente Concedente ha manifestato il proprio assenso ad accogliere la richiesta	
	avanzata dall'Azienda Agricola Fraccaro Adriano attraverso la Deliberazione n. 36/2025	
	del proprio Comitato Esecutivo e di stipulare un contratto di affitto della durata di 5 anni,	
	come più avanti specificato, per un canone annuo di € 2.000,00 (duemila/00) per anno.	
	CONSTATATO	
	CHE il Concedente si dichiara disponibile a procedere con la regolazione delle	
	pattuizioni contrattuali di affitto del fondo rustico come sopra individuato a condizione	
	che il l'atto sia svincolato dalla disciplina di cui alla L. 203/1982 e s.m.i. per quanto	
	riguarda la durata, l'entità del canone e i miglioramenti e quant'altro indicato;	
	CHE le Parti dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in	
	materia di contratti agrari;	
	CHE le Parti sono concordi nel procedere alla definizione del loro rapporto di affitto	
	di fondo rustico mediante il presente contratto in deroga alla medesima disciplina e cioè	
	ai sensi dell'art. 45 della L. 203/1982;	
	CHE le Parti dichiarano la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e	
	29 della L. 11 febbraio 1971, n. 11 e s.m.i. nonché dagli artt. 45 e 58 della L. 3 maggio	
	1982, n. 203 e s.m.i.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale concede in affitto	
	all'Azienda Agricola individuale Fraccaro Adriano, i terreni del patrimonio	

	indisponibile della Regione Emilia-Romagna, in gestione all'Ente, in Comune di	
	Pievepelago, Località Monte Nuda all'interno del Parco regionale dell'Alto Appennino	
	Modenese, come meglio descritti in premessa e riassunti negli elaborati allegati al	
	presente atto, <i>Allegato A "Inquadramento catastale"</i> et <i>Allegato B "Superficie</i>	
	<i>potenziale pascolo"</i> , per una superficie complessiva di Ha 188.06.74 di cui Ha	
	106.00.00 da destinare all'attività precisata nel successivo paragrafo.	
	La Parte Affittuaria accetta i beni demaniali sopra indicati al solo scopo di condurvi al	
	pascolo capi ovini di sua proprietà nel periodo annuale compreso tra il 15 Giugno e il	
	15 Settembre di ciascun anno di vigenza del presente contratto.	
	L'affittuario è consapevole e accetta che:	
	▪ la superficie concessa è situata all'interno di un Parco Regionale e di un Sito della	
	Rete natura 2000 dove la flora e la fauna ed il paesaggio sono rigorosamente tutelate;	
	▪ le parti della superficie coperte da boschi siano escluse da ogni utilizzo e che il	
	Concedente Ente parchi potrà svolgere le attività silvi-colturali che riterrà opportune;	
	▪ all'interno della superficie concessa si potrà svolgere l'attività di raccolta mirtilli nei	
	tempi e nelle modalità stabilite dall'Ente parchi e che l'attività di pascolo dovrà tener	
	conte di tale attività come specificato nel successivo art. 2.	
	▪ l'area è interessata dalla presenza di lupi (<i>Canis lupus</i>) i quali possono predare gli	
	animali al pascolo e che rispetto a tali eventuali predazioni non sono previsti indennizzi	
	da parte dell'Ente concedente.	
	L'Affittuario, che accetta, dichiara di conoscere il fondo e di ritenerlo idoneo all'attività	
	pascoliva che intende effettuare.	
	L'intero compendio viene affittato così com'è attualmente in gestione all'Ente, a corpo	
	e non a misura, con tutte le servitù attive e passive ove queste esistano e nei limiti e nel	
	rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, nonché degli usi civici su di essa	

	eventualmente gravanti, che la Parte Affittuaria dichiara di ben conoscere ed accettare.	
	L'Affittuario inoltre riconosce l'idoneità, razionalità ed efficienza del bene concesso in	
	affitto ed espressamente sin da ora rinuncia ad avvalersi dei diritti conferitigli dagli art.	
	16, 17, 19 e 20 della L. 203/1982 e s.m.i. e da ogni altra vigente disposizione di legge	
	in materia di migliorie agrarie e fondiarie addizioni e trasformazioni.	
	Art. 2 - Oneri contrattuali	
	L'Affittuario conviene con il Concedente che le disposizioni pattuite nel presente	
	contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203,	
	costituiscono la deroga alla disciplina ed in particolare sia al disposto degli artt. 1 e 22,	
	relativi alla durata dei contratti, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del	
	canone di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge sopracitata, sia all'indennizzo di cui agli	
	artt. 43-50, sia infine ad ogni diritto che potesse spettare all'Affittuario in relazione alla	
	predetta Legge e/o ad altra legge in materia di contratti agrari che contenesse	
	disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.	
	Le Parti dichiarano e reciprocamente accettano che le imposte sui terreni sono ripartite	
	tra le Parti come per legge.	
	Art. 3 - Utilizzo dei beni e loro restituzione, decadenza e revoca	
	La Parte Affittuaria si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la	
	diligenza del buon padre famiglia e si obbliga a :	
	▪ avere costantemente cura di non arrecare danno o pregiudizio ai beni concessi in utilizzo;	
	▪ effettuare l'attività del pascolo della superficie secondo i criteri di buona pratica	
	agronomica e alla manutenzione del medesimo secondo quanto prescritto dalle norme	
	stabilite dal Piano Territoriale del Parco (D.G.R. n. 3337/1997), dal Regolamento	
	Forestale Regionale (D.P.G.R. n. 122 del 30/07/2018), dalle Misure Generali e	
	Specifiche di Conservazione dei Siti della Rete Natura dell'Emilia Romagna (D.G.R.	

	n. 1227/2024) dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli	
	incendi boschivi ex L. 353/2000 per il periodo 2022-2026 Aggiornamento 2025	
	(D.G.R. n. 879/2025) nonché dalle norme riguardanti la Condizionalità riportate nei	
	vari Regolamenti (CE);	
	▪ effettuare la manutenzione ordinaria dei beni concessi previa informativa all'Ente parchi;	
	▪ conservare i beni demaniali in ordine;	
	▪ non abbandonare o seppellire rifiuti di qualunque natura e tipologia nonché carcasse	
	o parti di animali;	
	▪ non accendere o far accendere servitù passive, né a trasferire ad altri direttamente o	
	indirettamente il presente contratto per nessun titolo o ragione pena l'immediata	
	rescissione del contratto e il risarcimento dei relativi danni all'Ente Concedente e alla	
	Regione Emilia-Romagna;	
	▪ destinare i beni in affitto ad uso diverso da quello per il quale i medesimi sono stati	
	concessi pena l'immediata rescissione del contratto e il risarcimento dei relativi danni	
	all'Ente Concedente e alla Regione Emilia-Romagna.	
	L'Affittuario dichiara di conoscere e accettare, senza riserva alcuna, le seguenti ulteriori	
	condizioni:	
	▪ l'esercizio del pascolo è vietato al di fuori dell'area stabilita dal presente contratto	
	così come identificata nell' <i>Allegato B "Superficie potenziale pascolo"</i> ;	
	▪ il bestiame non potrà in alcun modo brucare all'interno delle aree boscate esistenti	
	in porzioni dei beni concessi in uso all'Affittuario e nelle Zone A del Parco dell'Alto	
	Appennino Modenese così come definite nel citato Piano territoriale;	
	▪ il bestiame non potrà in alcun modo brucare o vagare all'interno delle aree con	
	principale copertura da vaccinieti (<i>Vaccinium myrtillus</i>) presenti nei beni concessi in	
	uso all'Affittuario nel periodo della maturazione dei frutti. In particolare, nel periodo	

	compreso tra il 15 Luglio e il 31 Agosto di ciascun anno il pascolo è vietato sia	
	all'interno sia in prossimità delle aree con principale copertura da vaccinieti (<i>Vaccinium</i>	
	<i>myrtillus</i>) al fine di tutelare la crescita e la maturazione dei frutti (mirtilli) e di	
	consentirne la raccolta secondo le modalità stabilite dall'Ente concedente;	
	▪ il bestiame dovrà essere custodito da persone idonee a cura e a carico, per qualunque	
	onere economico, previdenziale e/o normativo che ne dovesse derivare, dell'Affittuario;	
	▪ particolare attenzione dovrà prestare l'Affittuario al controllo dei cani, da guardia e da	
	lavoro, al fine di garantire un libero e sicuro transito sulla rete escursionistica da parte dei	
	fruitori. Detti animali non potranno mai essere lasciati liberi senza il costante e continuativo	
	presidio e compresenza da parte del conduttore del gregge in pascolo, che sia l'Affittuario	
	medesimo o anche eventualmente per tramite di propri collaboratori idonei allo scopo;	
	▪ è fatto assoluto divieto di accendere fuochi all'aperto, asportare legna, impiantare	
	costruzioni di qualunque tipologia e natura, compresa ogni tipologia di recinzione fissa;	
	sono consentite le recinzioni mobili con filo elettrificato a bassa tensione o altre forme	
	leggere le quali dovranno essere rimosse alla fine di ogni stagione di pascolo;	
	▪ al fine di raggiungere la zona di pascolo, si autorizza il passaggio del bestiame sulle aree	
	limitrofe per la via più breve. In tale circostanza l'allevatore Affittuario dovrà prestare	
	particolare attenzione a limitare i danni alla via di comunicazione utilizzata causati da	
	eccessivo calpestio ed a salvaguardare le opere di regimazione idrica presenti. Gli oneri di	
	eventuale ripristino rimangono ad esclusivo e integrale carico della Parte Affittuaria;	
	▪ lungo le strade o piste forestali interne all'area in affitto dovrà essere garantita la	
	manutenzione ordinaria delle opere di regimazione idrica e la segnalazione tempestiva	
	all'Ente Concedente di eventuali situazioni di dissesto che necessitano di interventi a	
	carattere straordinario;	
	▪ in caso di presenza e utilizzo di strutture a servizio della pastorizia in alpeggio, quali	

	abbeveratoi, recinti, ecc., queste al termine della concessione dovranno essere restituite	
	nello stato originario, fatta salva le normale usura dovuta alle intemperie e all'utilizzo;	
	▪ sull'intera estensione dei terreni in affitto dovrà essere garantita, per tutto il periodo	
	di pascolo, l'assenza di eventuali fili reticolati e rifiuti di qualunque genere e tipologia,	
	anche lasciati da terzi, provvedendo nel caso alla loro rimozione e corretto smaltimento	
	secondo la normativa vigente;	
	▪ sull'intera estensione dei terreni in affitto dovrà essere garantita, per tutto il periodo	
	di pascolo, la libera circolazione dei turisti, a piedi, in bicicletta o a cavallo, a fini	
	escursionistici, didattici, sportivi, ricreativi, etc. avendo cura di portare attenzione	
	affinché né il gregge né i cani, da guardia e da lavoro, né il personale conduttore per	
	l'attività di pascolo possano arrecare in alcun modo danni alle persone in transito o	
	sosta.	
	È fatto divieto alla Parte Affittuaria di apportare modifiche allo stato dei luoghi, e di	
	attuare addizioni o miglioramenti se non preventivamente autorizzate secondo le	
	procedure previste per Legge e pattuiti per iscritto, con il Concedente. In caso contrario	
	i miglioramenti eseguiti resteranno a beneficio del fondo, con l'espressa dichiarata	
	rinuncia dell'Affittuario ai diritti di legge in materia.	
	Eventuali opere di miglioria o di trasformazione preventivamente autorizzate secondo	
	legge saranno eseguite con spese a totale carico dell'Azienda affittuaria senza che possa	
	conseguire alcun diritto di indennizzo a favore dell'Affittuario per le opere eseguite.	
	L'Ente Concedente, o soggetti dallo stesso incaricati, dovranno poter sempre accedere ai	
	terreni indicati in premessa per le attività di ispezione al fine di verificare il corretto utilizzo	
	dei terreni dati in affitto e il mantenimento dei requisiti richiesti per il rispetto delle	
	pattuizioni di cui al presente contratto. In caso di esito negativo dei controlli l'affitto sarà	
	revocato e ne verrà data comunicazione tempestiva in forma scritta da parte del Concedente	

	all'Affittuario tramite Raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata.	
	È fatto divieto all'Affittuario di concedere ad altri il godimento, di tutti o parte dei	
	terreni per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo.	
	I beni vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano e come tali dovranno	
	essere restituiti al termine del presente contratto, secondo gli usi e le consuetudini, così	
	come si trovano dopo l'attività pascoliva conclusa in quel momento.	
	In caso di cessazione dell'attività pascoliva e/o imprenditoriale dell'Affittuario il presente	
	contratto d'affitto decade e l'Ente Concedente potrà, a propria insindacabile autonomia	
	decisionale, dar corso a una nuova eventuale procedura di concessione e/o affitto.	
	Alla scadenza del presente contratto di affitto, la Parte Affittuaria dovrà restituire all'Ente	
	concedente i beni descritti all'Art. 1 liberi da persone, animali e cose, senza alcun diritto	
	ad indennizzo, titolo, buona uscita, richiesta, pretesa o altro, senza obbligo di disdetta, re-	
	immettendo senz'altra formalità la Parte Concedente nel pieno possesso degli stessi.	
	La Parte Affittuaria si impegna altresì a riconsegnare i beni nella piena e libera	
	disponibilità del Concedente entro e non oltre la scadenza pattuita, come precisata al	
	successivo Art. 5 "Durata", autorizzando in ogni caso ed in base al presente atto, che	
	ne costituisce titolo, la esecuzione per il rilascio dei beni medesimi. In caso di mancato	
	rilascio dei beni oggetto del presente contratto alla data pattuita la Parte Affittuaria si	
	obbliga al pagamento a favore della Parte Concedente di una penale di € 150,00	
	(centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.	
	L'Ente Concedente potrà revocare in qualsiasi momento, previa tempestiva	
	comunicazione in forma scritta all'Affittuario tramite Raccomandata A/R ovvero	
	mediante posta elettronica certificata, il presente contratto di affitto per esigenze di	
	pubblico interesse, per esigenze di tutela ambientale o proprie esigenze gestionali,	
	senza che l'Affittuario possa pretendere compensi, indennizzi rimborsi od altro. Entro	

	15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della suddetta comunicazione	
	l'Affittuario dovrà provvedere alla restituzione dei beni secondo le modalità indicate	
	nel presente Articolo, applicandosi le medesime penali previste al paragrafo	
	precedente.	
	L'inosservanza anche di una soltanto delle condizioni alle quali il presente contratto di	
	affitto è subordinato, nonché delle vigenti norme in materia forestale, comporta la	
	revoca del presente atto senza alcun diritto per l'Affittuario, fermo restando in capo	
	all'Ente Concedente il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, da valutarsi	
	con stima effettuata da un soggetto esterno all'Ente ma da quest'ultimo individuato nel	
	rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.	
	Art. 4 - Divieto di sub-affitto, divieto di cessione del contratto	
	Senza il preventivo consenso dell'Ente Concedente, è fatto espresso divieto	
	all'Affittuario di sub-affittare, comodare, sub-comodare, concedere, sub-concedere,	
	consegnare, affidare o prestare in qualsivoglia modalità a terzi, in tutto o in parte, i beni	
	demaniali oggetto del presente contratto.	
	È fatto espresso divieto di cedere a terzi il presente contratto.	
	Il personale occupato nell'attività di conduzione del gregge deve essere regolarizzato	
	contrattualmente da parte dell'affittuario.	
	Art. 5 - Durata	
	La durata dell'affitto, in deroga agli artt. 1 e 22 della L. 203/1982 e s.m.i. ai sensi dell'art.	
	45 della medesima legge, è fissata in anni 5 (cinque) anni pascolivi, compresi nel	
	periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno solare, con decorrenza 01/05/2025	
	e scadenza improrogabile al 30/09/2029.	
	Alla scadenza l'Affittuario si impegna a restituire i fondi liberi da persone, animali e	
	cose, nella piena disponibilità della Parte Concedente, senza nessuna pretesa,	

	indennizzi, richiesta, buona uscita, titoli o altro neppure con riferimento ad eventuali	
	migliorie effettuate sui beni.	
	È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente	
	rinnovato; pertanto non è fatto obbligo di disdetta alcuna in quanto le Parti espressamente,	
	fin da ora, vi rinunciano. Le Parti, prevedendo l'automatica risoluzione del contratto,	
	hanno inteso rinunciare a tutte le procedure contemplate dall'art. 5 della L. 203/1982.	
	In ogni caso le Parti, concordemente, derogano a quanto disposto dall'art. 4 della Legge	
	203/1982, nonché a quanto previsto dall'art. 4 bis della medesima Legge in materia di	
	diritto di prelazione a favore dell'Affittuario in caso di nuovo affitto, del quale	
	contenuto, l'Affittuario, dichiara di esserne pienamente a conoscenza.	
	Art. 6 - Canone	
	Il canone della presente concessione è concordemente determinato tra le Parti, in	
	deroga agli artt. 8 e seguenti della L. 203/1982, nella somma complessiva di €	
	10.000,00 per l'intera durata contrattuale.	
	Il pagamento del canone sarà effettuato in rate annuali dell'importo di €uro 2.000,00 da	
	corrispondersi entro il 30 Giugno di ogni anno e terminando con il 30/06/2029.	
	Limitatamente alla prima annualità del 2025 il pagamento del canone dovrà avvenire	
	entro il 31/07/2025. Tali somme dovranno essere corrisposte alle scadenze stabilite.	
	Il ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel pagamento del canone alla pattuita scadenza	
	farà maturare <i>ipso facto</i> e <i>ipso jure</i> a favore della Parte Concedente ed a carico della	
	Parte Affittuaria l'obbligazione accessoria da corrispondere gli interessi al tasso	
	convenzionale del 10%.	
	Il ritardo superiore a 45 (quarantacinque) giorni nel pagamento del canone, con le	
	maggiorazioni sopra precisate, alla pattuita scadenza comporta l'automatica risoluzione	
	del contratto costituendo, la presente, clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli	

	effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.	
	In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento della Parte Affittuaria	
	quest'ultima assume sin da ora l'incondizionata obbligazione di pagare alla Parte	
	Concedente a titolo di risarcimento del relativo danno una somma pari al doppio del	
	canone annuo pattuito. Viene fatta salva alla Parte Concedente la prova del maggior	
	danno.	
	Non sono previste variazioni al canone per tutta la durata del contratto, anche qualora	
	si verificassero effetti inflattivi o svalutazioni monetarie.	
	Art. 7 - Recesso	
	L'Ente Concedente può recedere dal contratto dando preavviso, in forma scritta (tramite	
	posta elettronica certificata o raccomandata A.R.), di almeno 3 (tre) mesi.	
	L'Affittuario può recedere dal contratto dando preavviso, in forma scritta (tramite posta	
	elettronica certificata o raccomandata A.R.), di almeno 3 (tre) mesi, senza alcun diritto	
	su frutti pendenti, migliorie o altro.	
	Art. 8 - Responsabilità e assicurazione	
	L'Affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai beni	
	da esso presi in affitto. L'Affittuario, per l'intera durata del presente contratto, manleva	
	ora e per allora l'Ente Concedente e la Regione Emilia-Romagna proprietaria del	
	demanio forestale contro i danni che a questi possano derivare da fatto, omissione o	
	colpa, propri o di terzi in genere e li solleva ora e per allora da ogni responsabilità per	
	eventuali danni a persone, cose o animali ed enti, derivanti dall'esercizio delle attività	
	connesse al presente contratto d'affitto anche riguardo a possibili predazioni da parte di	
	canidi o altra fauna sia domestica che selvatica, impegnandosi a tenere indenne l'Ente	
	Concedente e la Regione Emilia-Romagna proprietaria del demanio da ogni pretesa,	
	anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.	

	L'Affittuario dichiara, inoltre, di assumersi i rischi derivanti dalle avversità	
	atmosferiche e da ogni e qualsivoglia responsabilità che potesse derivare all'Azienda	
	Agricola da incidenti, danni, sinistri, od infortuni a persone, animali e/o cose che si	
	dovessero verificare nell'ambito dei beni oggetto del presente contratto.	
	L'Affittuario dichiara altresì di assumersi in modo esclusivo, manlevando ora e per	
	allora l'Ente Concedente e la Regione Emilia-Romagna proprietaria del demanio	
	forestale, tutte le responsabilità in ordine agli eventuali danni provocati da	
	sconfinamenti del bestiame in aree proprietà di terzi.	
	L'Affittuario è ritenuto custode di tutte le aree oggetto del presente contratto.	
	Sarà cura dell'Affittuario informare per iscritto l'Ente Concedente di ogni e qualsiasi	
	fatto o evento dannoso che si dovesse verificare.	
	L'Affittuario dovrà stipulare idonea polizza di responsabilità civile verso terzi e verso	
	i propri operatori (RCT/O), a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali	
	che potessero derivare dall'utilizzo e custodia dei beni da parte dell'Affittuario stesso o	
	di terzi o in alternativa integrare la polizza già in essere; in particolare tale polizza dovrà	
	prevedere l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa	
	nei confronti dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e della	
	Regione Emilia-Romagna e delle relative Compagnie Assicuratrici, qualora la causa	
	del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei terreni e relativo obbligo di custodia da parte	
	dell'Affittuario stesso o di terzi.	
	Art. 9 - Finanziamenti a favore dell'Affittuario	
	È riconosciuta all'Affittuario la possibilità di presentare istanze o domande volte a	
	ottenere benefici e provvidenze purchè, le stesse, non incidano sulla piena disponibilità	
	del bene concesso in affitto e non lo vincolino oltre il termine del presente contratto	
	così come indicato al precedente Art. 5.	

	Nel caso in cui l'Affittuario dovesse beneficiare di eventuali contributi o vantaggi di	
	natura economica previsti dalla normativa vigente, l'Ente non potrà pretendere quale	
	rivalsa parte delle somme eventualmente percepite dall'Affittuario medesimo.	
	Art. 10 - Modifiche contrattuali	
	Ogni modifica al presente contratto potrà aver luogo solo con atto scritto, sottoscritto	
	da entrambe le Parti.	
	Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a	
	mezzo lettera raccomandata A.R., oppure a mezzo posta elettronica certificata delle	
	Parti contraenti così come indicati in epigrafe del presente atto. Eventuali modifiche a	
	detti recapiti dovranno essere obbligatoriamente comunicate per iscritto da una Parte	
	all'altra in conformità a quanto sopra stabilito.	
	Art. 11 - Controversie e Foro competente	
	Le Parti concordemente stabiliscono e danno reciprocamente atto che in caso di	
	controversie inerenti all'interpretazione e esecuzione del presente contratto il Foro	
	competente in via esclusiva è quello di Modena.	
	Art. 12 - Spese contrattuali	
	Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 Tabella Allegato	
	B annessa al DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.	
	Le spese di registrazione del presente contratto sono interamente carico dell'Affittuario.	
	Art. 13 - Disposizioni anticorruzione	
	L'Affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53,	
	comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex	
	dipendenti dell'Ente Concedente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Affittuario, per il	

	triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione degli obblighi di	
	comportamento comporterà per l'Ente Concedente la facoltà di risolvere il contratto,	
	qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
	Art. 14 - Norme applicabili	
	Per quanto non contemplato nel presente contratto di affitto di fondo rustico si fa	
	riferimento alle disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i. e norme ad	
	essa collegabili, al Codice Civile ed alle consuetudini esistenti in materia.	
	Art. 15 - Domiciliazione	
	Ai fini delle comunicazioni concernenti il presente contratto, le Parti convengono di	
	eleggere domicilio ciascuna presso la propria sede legale così come dettagliatamente	
	riportato in epigrafe del presente contratto.	
	Art. 16 - Informativa ai sensi del Reg. UE 676/2016	
	I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per finalità	
	amministrativo-contabili, in adempimento al contratto.	
	Le Parti unanimemente dichiarano di essere informate, ai sensi e per gli effetti di cui al	
	Reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti	
	informatici, esclusivamente nell'ambito del presente contratto e delle azioni e/o finalità	
	amministrativo-contabili che da esso deriveranno.	
	Le Parti sono autonome titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati	
	in esecuzione del presente contratto. Nel trattamento dei dati le Parti si impegnano	
	reciprocamente ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE 679/2016 et D.Lgs.	
	101/2018 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati	
	personali.	
	Il presente contratto è conservato nel portale telematico dell'Agenzia delle Entrate, a	
	seguito di registrazione, e nella raccolta degli atti dell'Ente in formato elettronico sui	

[illegible]